



COMUNE DI FUCECCHIO

Città Metropolitana di Firenze

ORDINANZA SINDACALE N. 27 DEL 20/05/2020

OGGETTO: RIAPERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FUCECCHIO: MISURE DA ADOTTARE PER IL CONTENIMENTO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19.

IL SINDACO

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, con particolare riferimento all'art. 50 c. 5, che espressamente prevede che, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica, le ordinanze contingibili e urgenti siano adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale;

Considerato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di carattere internazionale;

Vista la Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Richiamato il Decreto-Legge del 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19" e i decreti attuativi del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 e 25 febbraio e del 1 marzo 2020;

Richiamato, altresì, il D.P.C.M. del 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 applicabili sull'intero territorio nazionale";

Visto il D.P.C.M. 8 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 59 che sostituisce integralmente le disposizioni recate dai precedenti D.P.C.M. e che introduce nuove misure efficaci fino al 3 aprile;

Vista la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione del grado di diffusività e gravità raggiunto a livello globale;

Visto il D.P.C.M. 9 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie 62, con il quale sono state estese a tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020;

Visto il D.P.C.M del 11 marzo 2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie 64;

Visto il D.P.C.M. 22 marzo 2020 e, in particolare, l'art.2. comma 1 che recita “Le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020”;

Visto, altresì, il D.P.C.M. 1° aprile 2020 e, in particolare, l'art.1. comma 2 con il quale si prorogavano le previsioni dei precedenti D.P.C.M. e Ordinanze del Ministro della salute fino al 13 aprile 2020;

Visto il D.P.C.M. 10 aprile 2020 e, in particolare, l'art.8 (Disposizioni finali) che recita “...le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020...”;

Preso atto che, a causa dell'emergenza epidemiologica in corso e delle difficoltà di gestione delle problematiche da essa scaturenti, i mercati del Comune di Fucecchio sono stati temporaneamente sospesi, in via precauzionale, nella loro interezza ivi compresa, seppur consentita, l'attività di vendita dei soli generi alimentari;

Viste, a tal proposito, le precedenti note del 12 e del 23 marzo, del 3 e del 14 aprile 2020 con le quali si disponeva la sospensione delle autorizzazioni – concessioni per il commercio su aree pubbliche sett. alimentare e produttori agricoli – sett. alimentare, fino alla data del 25 marzo, prorogata successivamente fino al 13 aprile e, infine, fino al 3 maggio 2020;

Visto, altresì, il D.P.C.M. del 26 aprile 2020, avente ad oggetto “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n.108 del 27.04.2020, con il quale il Governo nazionale ha proceduto, a partire dal 4 maggio 2020, ad avviare un processo di graduale riapertura delle attività produttive e commerciali presenti sul territorio nazionale;

Vista la precedente Ordinanza n. 26 del 04.05.2020 che ha riaperto a far data dal 4 maggio 2020 i mercati settimanali presenti nel territorio del Comune di Fucecchio limitatamente alla vendita dei soli generi alimentari nel rispetto delle misure di contenimento del contagio dal virus Covid-19;

Visto il D.L. 16.05.2020 n.33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19” che, all'art.1 c. 1, dispone a decorrere dal 18 maggio 2020 la cessazione di tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale;

Richiamato il D.L. 25.03.2020 n.19 recante “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”;

Visto il D.P.C.M. 17.05.2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19” con il quale si dettano misure per il contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale in vigore a partire dal 18 Maggio 2020, con particolare riferimento all'art.1, comma 1, lett. dd) relativamente allo svolgimento delle attività commerciali al dettaglio anche su area pubblica;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 57 del 17.05.2020 recante “ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid19. Avvio della Fase 2” che al punto 15) testualmente dispone che “l'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche è soggetta alla regolamentazione da parte dei Comuni che dovranno prevedere idonee misure logistiche, organizzative e di presidio per garantire accessi scaglionati in relazione agli spazi disponibili per evitare il sovraffollamento dell'area mercatale ed assicurare il distanziamento sociale”;

Rilevata, pertanto, la necessità di organizzare le operazioni di vendita delle merci in modo da garantire il rispetto delle condizioni di igiene e sicurezza stabilite dalle varie disposizioni statali e regionali emesse per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso;

Ritenuto che ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza che giustificano l'adozione di misure eccezionali e straordinarie volte a ridurre il rischio di contagio e che, pertanto, vadano anche in parziale deroga a quanto disposto dai vigenti Piano e Regolamento Comunale per l'esercizio del Commercio su Area Pubblica;

Dato atto, pertanto, della volontà dell'Amministrazione Comunale di riattivare tutti i mercati presenti nel territorio comunale di Fucecchio nel rispetto delle misure necessarie e previste dai protocolli anti-contagio da Covid-19 e dalle Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive;

Valutate le soluzioni tecniche possibili, nel rispetto dei principi di precauzione e proporzionalità;

Considerato che, secondo le disposizioni di cui al Piano del Commercio approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 27 Marzo 2019, si svolgono sul territorio comunale di Fucecchio i seguenti mercati:

- il martedì mattina, nella frazione di San Pierino, si svolge il mercato settimanale all'aperto in Piazza della Chiesa;
- il mercoledì mattina nel capoluogo di Fucecchio si svolge il mercato settimanale all'aperto in Piazza XX Settembre;
- il giovedì mattina, in località Ponte a Cappiano, si svolge il mercato settimanale all'aperto in Piazza Donnini;

- il venerdì mattina, nel capoluogo di Fucecchio, si svolge il mercato settimanale all'aperto in Largo Cellini;
- il sabato pomeriggio nella frazione di Galleno, si svolge il mercato settimanale all'aperto in Via della Chiesa;

Considerato, pertanto, che al fine di garantire, in maniera più puntuale, il rispetto delle misure di distanziamento sociale previste dai protocolli anti-contagio e dalle linee di indirizzo si rende necessaria, per la parte del mercato di piazza XX settembre che si trova all'interno della stessa piazza, la riduzione di 50cm della profondità dei posteggi come individuato dal Servizio Polizia Municipale al fine di allargare lo spazio per la circolazione delle persone nella parte dell'area mercatale soggetta potenzialmente a maggiore affollamento;

Considerato, altresì, che il bene tutelato è quello della sanità pubblica e che, a tal fine, per la riapertura dei mercati sopra indicati è necessario, in via di maggior prudenza, che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. È obbligatorio l'utilizzo di mascherine e guanti, sia per gli operatori che per i clienti poiché non sempre, all'interno del mercato, può essere mantenuta la raccomandata distanza interpersonale di metri 1;
2. Fra le persone in fila presso un posteggio così come all'accesso dell'area mercatale deve essere, ad ogni modo, rispettata la distanza interpersonale di almeno metri 1;
3. Gli operatori commerciali, nello svolgimento delle operazioni di vendita, devono garantire che sia rispettata la suddetta distanza interpersonale di almeno metri 1 fra i clienti in attesa di essere serviti;
4. A cura degli operatori commerciali devono essere disegnati sul suolo di fronte ad ogni posteggio n. 3 punti cui devono collocarsi i clienti rispettando la distanza interpersonale di almeno metri 1 da altri clienti e dagli operatori stessi;
5. Gli operatori commerciali devono mettere a disposizione, presso i banchi e presso le casse, dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso;
6. L'attività di vendita (e quindi l'accoglienza dei clienti) è consentita esclusivamente sul lato frontale di ogni banco ed è tassativamente vietata ai due lati del medesimo;
7. Gli spazi esistenti tra banco e banco dovranno essere interdetti all'accesso dei clienti a cura degli operatori;
8. Non sarà consentita l'esposizione di merci su carrelli mobili o strutture similari: tutta la merce in vendita dovrà essere esposta sul piano orizzontale del banco;
9. Gli operatori sono tenuti ad osservare e far osservare alla clientela tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle specifiche Linee Guida del settore contenute nell'Allegato 17 al D.P.C.M. 17.05.2020;
10. L'ingresso al mercato avviene in maniera contingentata tramite controllo degli accessi.
11. Sono assolutamente vietati gli assembramenti di persone;
12. È istituito un apposito Servizio di vigilanza anche mediante l'ausilio di volontari appartenenti alle Associazioni del territorio che garantisca il rispetto delle suddette prescrizioni.

Sentito l'Assessore competente, al fine di adottare misure condivise che consentano di limitare il più possibile la diffusione del virus Covid-19;

ORDINA

per le ragioni in premessa riportate, la **ripresa a partire da martedì 19 maggio 2020** fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria, salvo modifica dei provvedimenti nazionali e/o regionali, dei seguenti mercati settimanali all'aperto:

- martedì mattina - San Pierino, Piazza della Chiesa;
- mercoledì mattina - Capoluogo Fucecchio, Piazza XX Settembre;
- giovedì mattina - Ponte a Cappiano, Piazza Donnini;
- venerdì mattina - Capoluogo Fucecchio, Largo Cellini;
- sabato pomeriggio – Galleno, Via della Chiesa;

DISPONE

che siano rispettate le seguenti prescrizioni:

1. È obbligatorio l'utilizzo di mascherine e guanti, sia per gli operatori che per i clienti poiché non sempre, all'interno del mercato, può essere mantenuta la raccomandata distanza interpersonale di metri 1;
2. Fra le persone in fila presso un posteggio così come all'accesso dell'area mercatale deve essere, ad ogni modo, rispettata la distanza interpersonale di almeno metri 1;
3. Gli operatori commerciali, nello svolgimento delle operazioni di vendita, devono garantire che sia rispettata la suddetta distanza interpersonale di almeno metri 1 fra i clienti in attesa di essere serviti;
4. A cura degli operatori commerciali devono essere disegnati sul suolo di fronte ad ogni posteggio n. 3 punti cui devono collocarsi i clienti rispettando la distanza interpersonale di almeno metri 1 da altri clienti e dagli operatori stessi;
5. Gli operatori commerciali devono mettere a disposizione, presso i banchi e presso le casse, dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso;
6. L'attività di vendita (e quindi l'accoglienza dei clienti) è consentita esclusivamente sul lato frontale di ogni banco ed è tassativamente vietata ai due lati del medesimo;
7. Gli spazi esistenti tra banco e banco dovranno essere interdetti all'accesso dei clienti a cura degli operatori;
8. Non sarà consentita l'esposizione di merci su carrelli mobili o strutture similari: tutta la merce in vendita dovrà essere esposta sul piano orizzontale del banco;
9. Gli operatori sono tenuti ad osservare e far osservare alla clientela tutte le prescrizioni igienico-sanitarie previste dalle specifiche Linee Guida del settore contenute nell'Allegato 17 al D.P.C.M. 17.05.2020;
10. L'ingresso al mercato avviene in maniera contingentata tramite controllo degli accessi.
11. Sono assolutamente vietati gli assembramenti di persone;
12. È istituito un apposito Servizio di vigilanza anche mediante l'ausilio di volontari appartenenti alle Associazioni del territorio che garantisca il rispetto delle suddette prescrizioni.

DISPONE, inoltre

1. che la presente abbia effetto immediato e che copia del presente provvedimento sia, per meri scopi notiziali, pubblicata all'Albo Pretorio on line per quindici giorni, sul sito internet istituzionale e ne sia data notizia attraverso i mezzi di comunicazione;
2. che copia del presente atto sia trasmessa al Servizio Polizia Municipale, al Servizio Ambiente e al Servizio Gestione Entrate, per quanto di loro competenza;
3. che copia del presente atto sia trasmessa, altresì, alla Prefettura di Firenze e al Comando della Stazione dei Carabinieri di Fucecchio.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto entro 30 giorni decorrenti dalla pubblicazione all'Albo Pretorio (DPR n.1199/1971), ovvero ricorso amministrativo al TAR Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

Sindaco
Spinelli Alessio